

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 10 del 10/04/2014 - rif.

Deliberazione n. 10 del 10/04/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 17, 6 - Codici 17.1, 6.1

Con riferimento ai contratti secretati, di cui all'art. 17, del d. lgs. n. 163/2006, la norma affida all'Autorità di vigilanza il compito di verificare, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione alle ordinarie procedure di affidamento, nell'ottica di salvaguardia di quei superiori principi di derivazione comunitaria, miranti a garantire l'economicità, la trasparenza e -pur con alcuni limiti - la libera concorrenza. A tale ultimo proposito, appare un'attribuzione naturalmente discendente dalla prima quella di accertare la corretta individuazione degli operatori economici che possono accedere agli affidamenti esclusi.

Deliberazione n. 10 del 10/04/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 17 - Codici 17.1

Nel testo precedente alla modifica apportata con d. lgs. n. 208/2011, le disposizioni dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006, trovavano applicazione alle opere, servizi e forniture di determinate amministrazioni ed enti per la difesa della Nazione o per compiti di istituto; contestualmente, la potestà regolamentare era circoscritta ai soli casi in cui fossero necessarie misure speciali di sicurezza e di segretezza e purché esse fossero richieste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, ovvero quando fossero originate dall'esigenza di proteggere gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato. Anche per gli appalti secretati si imponeva e si impone, in ogni caso, il rispetto dei principi contenuti nell'art. 27, del d. lgs. n. 163/2006. Pertanto, l'affidamento diretto ad un unico operatore, senza l'effettuazione di una gara informale, rappresenta un vulnus al sistema delle regole interne e comunitarie quando non sia legittimato e comprovato da rigorosa e convincente motivazione tale da non lasciare dubbi, da un lato, sulla esatta configurazione dei confini normativi legittimanti il ricorso alla procedura negoziata e, dall'altro, sulla mancanza di valida alternativa all'affidamento diretto.

Deliberazione n. 10 del 10/04/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

L'autonoma presentazione da parte di un operatore economico di un progetto preliminare, la sua secretazione ad opera dell'amministrazione, il successivo sviluppo del progetto e la stipula del contratto è un iter procedurale che non trova riscontro in alcun modello normativo che disciplina i contratti pubblici, dove la titolarità dell'iniziativa appartiene di norma al committente pubblico, dalla individuazione delle esigenze alla fattibilità dell'intervento, alla sua definizione, alla ricerca del contraente e successiva gestione e controllo della fase realizzativa.